



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2024/2025

## Comunicato Ufficiale N° 165 del 6 Maggio 2025

### 1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 05 Maggio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi;

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 16 A CARICO DI FRANCESCO GIAMPAOLO E ASD SAN LUCA;**

Deferimento Procura Federale Prot. 25208/922pfi24-25/PM/fl del 16 aprile 2025,

#### **IL DEFERIMENTO**

Il Procuratore Federale Interregionale,

**Letti** gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 922 pfi 24-25, avente ad oggetto: "Mancato adempimento da parte della ASD San Luca 1961 all'obbligo di corrispondere ai sigg.ri Caliguri Andrea e Kristaps Liepa le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce";

**Esaminati** i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

**Vista** la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 2.4.2025;

**Rilevato** che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 96-2024/25 del 13.1.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 15.1.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 15.1.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società San Luca il lodo prot. n. 96-2024/25 del 13.1.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 121/2024-2025 del 27.1.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 31.1.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 31.1.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società San Luca il lodo prot. n. 121/2024-2025 del 27.1.2025;
- segnalazione del Comitato Regionale Calabria pervenuta il 18.3.2025, con i seguenti allegati:
  - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 96-2024/25 del 13.1.2025;
  - richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società San Luca il 15.1.2025;

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 121/2024-2025 del 27.1.2025;
  - richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società San Luca il 4.2.2025;
- foglio censimento della società San Luca per la stagione sportiva 2024 - 2025, completo di allegati e variazioni;

**Ritenuto** che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il sig. Francesco Giampaolo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica dei rispettivi provvedimenti al pagamento in favore del calciatore sig. Andrea Caligiuri della somma di € 1.200,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 96-2024/25 del 13.1.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 15.1.2025, nonché al pagamento in favore del calciatore sig. Kristaps Liepa della somma di € 2.996,00, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 121/2024-2025 del 27.1.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 31.1.2025.

Tali fatti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 15.1.2025 (lodo prot. n. 96-2024/25) ed in data 31.1.2025 (lodo prot. n. 121/2024-2025), nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce appena citate.

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Carmine Napoli, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini;

**Visto** l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

#### DEFERIVA

dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. il sig. **Francesco Giampaolo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca;

2. la **società San Luca**;

per rispondere:

per rispondere:

– il sig. **Francesco Giampaolo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca,

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94<sup>ter</sup>, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Andrea Caligiuri la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 96-2024/25 del 13.1.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 15.1.2025, ed al calciatore sig. Kristaps Liepa la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 121/2024-2025 del 27.1.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 31.1.2025;

– la società **San Luca** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Giampaolo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 5.5.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi  
Nessuno è comparso per i deferiti.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per Francesco Giampaolo, la sanzione dell'inibizione la sanzione dell'inibizione di mesi 7;

per la Società San Luca la sanzione dell'ammenda di € dell'ammenda di € 700,00 e la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva n. 2024-2025.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Invero, dagli atti del procedimento, risulta che il sig. **Francesco Giampaolo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca, in violazione dell'art. 31, comma 11, C.G.S., nei successivi trenta giorni dalla notifica del provvedimento non provvedeva al pagamento:

– al calciatore sig. Andrea Caligiuri la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 96-2024/25 del 13.1.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 15.1.2025;

– al calciatore sig. Kristaps Liepa la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 121/2024-2025 del 27.1.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 31.1.2025

La descritta situazione comporta la responsabilità

– del sig. **Francesco Giampaolo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca sia per la violazione della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94<sup>ter</sup>, comma 5, delle N.O.I.F.

- della la società **San Luca** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Giampaolo così come indicati.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga :

- a Francesco Giampaolo, la sanzione dell'inibizione di mesi 7;
- alla Società San Luca la sanzione dell'ammenda di € 700,00 e la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva n. 2024-2025.

Dichiara la chiusura del procedimento.

### PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 17 A CARICO DI DELORENDO GIUSEPPE, BORDA GIOVANNI IERARDI GIOVAMBATTISTA E ASD SAN MAURO MARCHESATO

Deferimento Procura Federale Prot. 25217/502pfi24-25/PM/fl del 16 aprile 2025,

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

**Letti** gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 502 pfi 24-25, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito all'esonero del tecnico sig. Gianfranco Romano da parte della società A.S.D. San Mauro Marchesato";

**Esaminati** i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

**Vista** la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

**Lette** le memorie fatte pervenire dai sigg.ri Giovanni Borda, Giuseppe De Lorenzo e Giovambattista Ierardi all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

**Rilevato** che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. segnalazione del 28 novembre 2024 del sig. Gianfranco Romano, con i seguenti allegati:
  - comunicazione a mezzo pec della società A.S.D. San Mauro Marchesato del 27 novembre 2024;
  - screenshot del comunicato pubblicato nel profilo ufficiale del social network Facebook della società A.S.D. San Mauro Marchesato del 12 novembre 2024;
2. foglio censimento della società A.S.D. San Mauro Marchesato per la stagione sportiva 2024 - 2025;
3. modulo di richiesta di tesseramento tecnico del sig. Gianfranco Romano del 26.9.2024 prat. n. 0005570504/24;
4. comunicazione di esonero del sig. Gianfranco Romano del 3.1.2025 prat. n. 0008588404/24;
5. Estratto della posizione di tesseramento del sig. Vincenzo Lucanto, calciatore tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato, del 20.12.2024;
6. modulo di richiesta di tesseramento del tecnico del sig. Vincenzo Lucanto del 3.1.2025 prat. n. 0008545504/24;
7. quattro distinte di gara della squadra della A.S.D. San Mauro Marchesato relative agli incontri disputati da tale compagine dal 17.11.2024 al 15.12.2024 nel campionato di Prima Categoria;
8. verbale di audizione del sig. Gianfranco Romano, allenatore esonerato dalla società A.S.D. San Mauro Marchesato, dell'8.1.2025 con i seguenti allegati:
  - comunicazione a mezzo pec del sig. Gianfranco Romano inviata alla A.S.D. San Mauro Marchesato ed al Comitato Regionale Calabria del 18.11.2024;
  - contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra la A.S.D. San Mauro Marchesato ed il sig. Gianfranco Romano Prot. N. del 0005570504/24;
9. verbale di audizione del sig. Giovanni Borda, presidente della società A.S.D. San Mauro Marchesato, dell'11.1.2025 con i seguenti allegati:
  - screenshot del messaggio whatsapp del sig. Gianfranco Romano al gruppo squadra della società A.S.D. San Mauro Marchesato del 12.11.2024;
  - comunicazione a mezzo pec del sig. Gianfranco Romano inviata alla A.S.D. San Mauro Marchesato ed al Comitato Regionale Calabria del 18.11.2024;
  - comunicazione a mezzo pec della società A.S.D. San Mauro Marchesato inviata al sig. Gianfranco Romano del 27.11.2024;
  - segnalazione del sig. Gianfranco Romano del 28.11.2024;
  - comunicazione a mezzo pec della società A.S.D. San Mauro Marchesato inviata al sig. Gianfranco Romano del 3.1.2025;
10. verbale di audizione del sig. Vincenzo Lucanto, allenatore tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato, dell'11.1.2025;

**Ritenuto** che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 28 novembre 2024 del sig. Gianfranco Romano, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato dal 26.9.2024, successivamente esonerato da tale società in data 12.11.2024.

Il sig. Gianfranco Romano, in particolare, ha trasmesso la corrispondenza intercorsa con la A.S.D. San Mauro

Marchesato relativa al suo esonero nella quale è dato rilevare che il tecnico replica agli addebiti della società che contesta allo stesso non essersi più presentato per prestare la propria opera a far data dal 12.11.2024.

Alla stessa segnalazione, inoltre, è allegato un comunicato pubblicato dalla società in data 12.11.2024 sulla propria pagina del social network Facebook del seguente testuale tenore: "L'ASD San Mauro Marchesato comunica di aver sollevato dall'incarico mister Gianfranco Romano. A mister Romano il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione augurando le migliori fortune".

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento nel corso dell'attività inquirente svolta, tuttavia, emerge che la società A.S.D. San Mauro Marchesato ha comunicato al Comitato Regionale l'esonero del tecnico sig. Gianfranco Romano soltanto in data 3.1.2025.

Dall'attività di indagine svolta, inoltre, emerge che dal 12.11.2024 (data del comunicato pubblicato) al 3.1.2025 la società A.S.D. San Mauro Marchesato ha ommesso di affidare ad un tecnico munito della necessaria abilitazione il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di Prima Categoria; in occasione delle gare Stelle Azzurre Silana - A.S.D. San Mauro Marchesato del 17.11.2024 ed F.C. San Mango - A.S.D. San Mauro Marchesato dell'8.12.2024, valevoli per il girone B del campionato di Prima Categoria, poi, è stato inserito nella distinta di gara il tecnico sig. Gianfranco Romano nonostante lo stesso fosse stato pacificamente esonerato.

Il sig. Gianfranco Romano, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha riferito di aver ricevuto in data 11.11.2024 una telefonata da parte di un dirigente della società A.S.D. San Mauro Marchesato che gli ha preannunciato il suo esonero, alla quale è seguita il 12.11.2024 la pubblicazione sulla pagina del social network Facebook della A.S.D. San Mauro Marchesato di un comunicato della società del suo avvenuto esonero.

Lo stesso tecnico, inoltre, ha negato la sua presenza alle gare dei 17.11.2024, 24.11.2024, 8.12.2024 e 15.12.2024 con riguardo alle quali risulta, invece, iscritto nelle distinte ufficiali acquisite agli atti. Da ultimo, poi, lo stesso tecnico ha precisato di non aver mai ricevuto, a far data dal suo esonero del 12.11.2024, alcuna diffida né verbale né scritta a presentarsi da parte della A.S.D. San Mauro Marchesato nonostante abbia a tale società che, pur prendendo atto dell'esonero, sarebbe rimasto a disposizione fino al 30.6.2025 come da comunicazione pec che è stata acquisita agli atti del procedimento.

Il sig. Giovanni Borda, presidente della società A.S.D. San Mauro Marchesato, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha confermato che l'11.11.2024 la società ha contattato telefonicamente il sig. Romano, affermando tuttavia che con tale chiamata è stata comunicata al tecnico una non meglio specificata possibilità di ricevere un ausilio per l'organizzazione degli allenamenti.

Lo stesso presidente, però, ha confermato che il giorno successivo alla telefonata è stato pubblicato il comunicato della società che rendeva pubblico l'esonero del tecnico, affermando sul punto che, però, per lui "il comunicato (del 12.11.2024 n.d.r.) non ha nessuna valenza".

Con riguardo all'iscrizione del sig. Romano nelle distinte di gara dei 17.11.2024, 24.11.2024, 8.12.2024 e 15.12.2024 pur non essendo presente alle stesse, poi, il presidente della società ha riferito testualmente quanto segue: "in quanto speravamo che lo stesso ci ripensava e sarebbe venuto a dirigere la squadra alle gare sopra citate".

A tanto deve aggiungersi che il sig. Vincenzo Lucanto, tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato in qualità di calciatore fino al 3.1.2025 e da tale data in qualità di tecnico, ha confermato che dal 12.11.2024 (data di esonero del tecnico sig. Romano) e fino al suo incarico quale tecnico del 3.1.2025, la società non ha affidato a nessuno il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di Prima Categoria.

Dalle memorie fatte pervenire dagli odierni deferiti all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, poi, emerge l'ammissione dell'esonero in data 12.11.2024 del tecnico sig. Gianfranco Romano a mezzo del comunicato pubblicato sulla pagina del social network facebook della società.

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Debora Bandoni;

**Visto** l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

#### DEFERIVA

dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- il sig. **Giovanni Borda**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Mauro Marchesato;

- il sig. **Giuseppe De Lorenzo**, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato;

- sig. **Giovanbattista Ierardi**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato;

- la società **A.S.D. San Mauro Marchesato**;

per rispondere:

- sig. **Giovanni Borda**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Mauro Marchesato;

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 14, comma 14.2, del Comunicato Ufficiale n. 292 della Lega Nazionale Dilettanti contenente l'"Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo" per avere lo stesso ommesso di comunicare nelle forme e nei termini prescritti all'Organo Federale competente ed al sig. Gianfranco Romano, allenatore della squadra della società A.S.D. San Mauro Marchesato militante nel girone B del campionato di Prima

Categoria, l'esonero dalla funzione di tecnico, dandone al contempo notizia attraverso la pubblicazione in data 12.11.2024 di un comunicato postato nel profilo ufficiale della società del social network Facebook;

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Ea) ed Ec), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n. 29 del 17.7.2024 per avere lo stesso, nel periodo dal 12.11.2024 al 3.1.2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato di Prima Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- sig. **Giuseppe De Lorenzo**, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla A.S.D. San Mauro Marchesato in occasione della gara Stelle Azzurre Silana - A.S.D. San Mauro Marchesato del 17.11.2024, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, inserendo nella stessa il nominativo dell'allenatore sig. Gianfranco Romano che era stato esonerato dal 12.11.2024;

- sig. **Giovanbattista Ierardi**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla A.S.D. San Mauro Marchesato in occasione della gara F.C. San Mango - A.S.D. San Mauro Marchesato dell'8.12.2024, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, inserendo nella stessa il nominativo dell'allenatore sig. Gianfranco Romano che era stato esonerato dal 12.11.2024;

- la società **A.S.D. San Mauro Marchesato** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giovanni Borda, Giuseppe De Lorenzo e Giovanbattista Ierardi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 5.5.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi.

Nessuno è comparso per la Società San Mauro Marchesato, mentre con comunicazione a mezzo pec del 24.4.2025, Piergiuseppe Ceraso, nell'interesse dei sigg.ri Giovanni Borda, Giovambattista Ierardi e Giuseppe De Lorenzo, tesserati della società ASD SAN Mauro Marchesato, ha chiesto un rinvio del procedimento per essere egli impegnato fuori sede nell'espletamento di un incarico di supplenza presso il liceo Chierici di Reggio Emilia. L'istanza non è meritevole di accoglimento perché, a parte ogni considerazione circa la legittimità dell'impedimento - peraltro non documentato -, non risulta agli atti che l'avv. Ceraso sia munito di mandato difensivo a rappresentare gli incolpati nella presente procedura.

Sicchè deve dichiararsi la mancata comparizione dei sigg.ri Giovanni Borda, Giovambattista Ierardi e Giuseppe De Lorenzo.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per **Giovanni Borda**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Mauro Marchesato, la sanzione dell'inibizione per mesi 8 (otto);

- per **Giuseppe De Lorenzo**, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato, la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) ;

- per **Giovanbattista Ierardi**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato, la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno);

- per la società **A.S.D. San Mauro Marchesato**, la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Invero, dagli atti del procedimento risulta che la società A.S.D. San Mauro Marchesato ha esonerato il tecnico Sig. Gianfranco Romano sin dall'11.11.2024, pur avendo comunicato l'esonero al Comitato Regionale l'esonero del tecnico sig. Gianfranco Romano soltanto in data 3.1.2025.

Risulta anche che dal 12.11.2024 (data di pubblicazione sulla pagina Facebook della Società del comunicato con cui la stessa Società rendeva noti *di aver sollevato dall'incarico mister Gianfranco Romano*) al 3.1.2025 (data di comunicazione al Comitato Regionale dell'esonero del tecnico) la società A.S.D. San Mauro Marchesato ha omesso di affidare ad un tecnico munito della necessaria abilitazione il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di Prima Categoria e in occasione delle gare Stelle Azzurre Silana - A.S.D. San Mauro Marchesato del 17.11.2024 ed F.C. San Mango - A.S.D. San Mauro Marchesato dell'8.12.2024, valevoli per il girone B del campionato di Prima Categoria, ha inserito nella distinta di gara il tecnico sig. Gianfranco Romano nonostante lo stesso fosse stato pacificamente esonerato.

Nè, stante il compendio probatorio acquisito e la cronologica sequenza dei fatti, possiedono alcuna credibilità le tesi difensive del sig. Giovanni Borda, presidente della società A.S.D. San Mauro Marchesato, il quale nel corso delle indagini ha confermato il contenuto del comunicato Facebook del 12.11.2024 (pur ritenendolo senza efficacia), ha riferito che la telefonata al tecnico del giorno prima riguardasse questioni di

tipo organizzativo e non il suo esonero, ha affermato l'inserimento nella distinta di ben quattro gare (del 17.11.2024, 24.11.2024, 8.12.2024 e 15.12.2024) dello stesso tecnico malgrado la sua assenza fosse dovuta alla speranza che lo stesso tecnico si presentasse alle gare predette.

La descritta situazione comporta la responsabilità

- del sig. **Giovanni Borda**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Mauro Marchesato:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 14, comma 14.2, del Comunicato Ufficiale n. 292 della Lega Nazionale Dilettanti contenente l'“Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo” per avere lo stesso omesso di comunicare nelle forme e nei termini prescritti all'Organo Federale competente ed al sig. Gianfranco Romano, allenatore della squadra della società A.S.D. San Mauro Marchesato militante nel girone B del campionato di Prima Categoria, l'esonero dalla funzione di tecnico, dandone al contempo notizia attraverso la pubblicazione in data 12.11.2024 di un comunicato postato nel profilo ufficiale della società del social network Facebook;

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Ea) ed Ec), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n. 29 del 17.7.2024 per avere lo stesso, nel periodo dal 12.11.2024 al 3.1.2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato di Prima Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- del sig. **Giuseppe De Lorenzo**, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla A.S.D. San Mauro Marchesato in occasione della gara Stelle Azzurre Silana - A.S.D. San Mauro Marchesato del 17.11.2024, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, inserendo nella stessa il nominativo dell'allenatore sig. Gianfranco Romano che era stato esonerato dal 12.11.2024;

- del sig. **Giovanbattista Ierardi**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla A.S.D. San Mauro Marchesato in occasione della gara F.C. San Mango - A.S.D. San Mauro Marchesato dell'8.12.2024, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, inserendo nella stessa il nominativo dell'allenatore sig. Gianfranco Romano che era stato esonerato dal 12.11.2024;

- della società **A.S.D. San Mauro Marchesato** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giovanni Borda, Giuseppe De Lorenzo e Giovanbattista Ierardi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Le sanzioni richieste dalla Procura appaiono congrue all'entità delle violazioni accertate.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga :

- al sig. Giovanni Borda la sanzione dell'inibizione per mesi 8 (otto);
  - al sig. Giuseppe De Lorenzo la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno)
  - al sig. Giovanbattista Ierardi , la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno)
  - alla società A.S.D. San Mauro Marchesato la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
- Dichiara la chiusura del procedimento.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 18 A CARICO DI MARTINO FILIPPO E GIOIESE 1918**

Deferimento Procura Federale Prot. 25248/918 pfi 24-25/PM/mf del 16 aprile 2025

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

**Letti** gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 918 pfi 24-25, avente ad oggetto: “Mancato adempimento da parte della ASD Gioiese 1918 all'obbligo di corrispondere al calciatore sig. Idriz Toskic la somma accertata dal Collegio Arbitrale della LND con lodo n. 83 / 2024-2025 del 4.2.2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia”:

**Esaminati** i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

**Vista** la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 2.4.2025;

**Rilevato** che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 83/2024-2025 del 4.2.2025, comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec del 5.2.2025;

- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 5.2.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Gioiese 1918 il lodo prot. n. 83/2024-2025 del 4.2.2025;
- segnalazione del calciatore sig. Idriz Toskic pervenuta in data 11.3.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 83/2024-2025 del 4.2.2025;
- segnalazione del Comitato Regionale Calabria pervenuta in data 18.3.2025, con i seguenti allegati:
  - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 83/2024-2025 del 4.2.2025;
  - richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Gioiese 1918 il 7.2.2025;

- diffida di pagamento inviata dal sig. Idriz Toskic alla società Gioiese 1918 il 22.8.2024;
- foglio censimento della società Gioiese 1918 per la stagione sportiva 2024 - 2025, completo di allegati e variazioni;

**Ritenuto** che dall'esame degli atti sopra indicati è emerso quanto segue.

Il sig. Filippo Martino, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Gioiese 1918, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore del calciatore sig. Idriz Toskic della somma di € 7.175,00, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 83/2024-2025 del 4.2.2025, comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec del 5.2.2025.

Tali fatti emergono documentalmente dal provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ritualmente notificato alla società inadempiente a mezzo pec in data 5.2.2025, nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione della nota di comunicazione della pronuncia appena citata.

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Carmine Napoli, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini;

**Visto** l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

#### DEFERIVA

dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

il sig. **Filippo Martino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Gioiese 1918;

#### 2. la società Gioiese 1918;

➤ per rispondere:

- il sig. **Filippo Martino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Gioiese 1918, della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94<sup>ter</sup>, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Idriz Toskic, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 83/2024-2025 del 4.2.2025, comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec del 5.2.2025;

- la società **Gioiese 1918** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Filippo Martino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 5.5.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale Francesco Tropepi.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per Filippo Martino la sanzione dell'inibizione di mesi 6;

per la società Gioiese 1918 la sanzione dell'ammenda di € 600,00 e la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2025-2026.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Invero, dagli atti del procedimento, e segnatamente dal provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ritualmente notificato alla società inadempiente a mezzo pec in data 5.2.2025, nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione della nota di comunicazione della pronuncia appena citata, risulta che il sig. Filippo Martino, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Gioiese 1918, in violazione dell'art. 31, comma 11, C.G.S., ha omesso di pagare in favore del calciatore sig. Idriz Toskic la somma di € 7.175,00, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 83/2024-2025 del 4.2.2025, comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec del 5.2.2025.

La descritta situazione comporta la responsabilità

➤ - del sig. **Filippo Martino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Gioiese 1918, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94<sup>ter</sup>, comma 5, delle N.O.I.F.;

- dalla **Società Gioiese 1918** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Filippo Martino così come indicati.

Le sanzioni richieste dalla Procura Federale si reputano congrue e proporzionate all'entità e alla gravità dell'illecito accertato, stante il tenore di cui all'art. 31 C.G.S.  
Del pari condivisibile è la richiesta della Procura che i punti di penalizzazione in classifica siano scontati nella stagione sportiva successiva a quella corrente, stante il principio sancito dall'art. 8 C.G.S. secondo cui se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a **Filippo Martino**, la sanzione dell'inibizione di mesi 6;
- alla **Società Gioiese 1918** la sanzione dell'ammenda di € 600,00 e la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2025-2026.

Dichiara la chiusura del procedimento.

### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 19 A CARICO DI ARBEN DYBELI, HANNA CAROLINA PONCE HOLGUIN, ASD CASTROVILLARI CALCIO**

Deferimento Procura Federale Prot. 25273/704pfi24-25/PM/vcf del 16 aprile 2025

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

**Letti** gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 704 pfi 24-25, avente ad oggetto: *"Mancato adempimento da parte della ASD Castrovillari Calcio all'obbligo di corrispondere agli allenatori sigg.ri Emilio Cavaliere e Falbo Domenico Guzzetti le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce"*;

**Esaminati** i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

**Vista** la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 27.3.2025;

**Viste** le memorie difensive depositate dalla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin in data 2.4.2025 ed in data 7.4.2025, nonché le dichiarazioni dalla stessa rese in sede di audizione da parte della Procura federale dell'11.4.2025, richiesta dalla stessa all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

**Viste** la memoria difensiva depositata in data 7.4.2025 dalla società Castrovillari Calcio e le dichiarazioni rese dal sig. Gabriele Francesco Iazzolino, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, in sede di audizione da parte della Procura federale del 9.4.2025 dallo stesso richiesta all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

**Rilevato** che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 17.10.2024;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 17.10.2024 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425.52 del 10.12.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 13.12.2024;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 13.12.2024 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 2425.52 del 10.12.2024;
- segnalazione del Comitato Regionale Calabria pervenuta il 4.2.2025, con i seguenti allegati:
  - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024;
  - richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 17.10.2024;
  - nota di sollecito inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 15.11.2024;
  - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425.52 del 10.12.2024;
  - richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 16.12.2024;
  - nota di sollecito inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 15.1.2025;
  - scambio di corrispondenza tra la società Castrovillari Calcio ed il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. concernente la dichiarazione liberatoria dell'allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti trasmessa dalla società al Comitato Regionale Calabria il 14.11.2024;
- nota trasmessa il 15.11.2024 dall'allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti al Collegio Arbitrale L.N.D., con la quale viene contestata la dichiarazione liberatoria inviata dalla società Castrovillari Calcio il 14.11.2024;
- foglio censimento della società Castrovillari Calcio per la stagione sportiva 2024 - 2025, completo di allegati e variazioni;

**Ritenuto** che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il sig. Arben Dybeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari

Calcio, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell'allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti la somma di € 2.325,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 17.10.2024.

A tanto deve aggiungersi, poi, che la sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell'allenatore sig. Emilio Cavaliere la somma di € 1.900,00, oltre spese di lite, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.52 del 10.12.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 13.12.2024.

Tali fatti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 17.10.2024 (lodo prot. n. 2324. -n. 79 Vertenza) ed in data 13.12.2024 (lodo prot. n. 2425.52), nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce appena citate, nonché infine dalle ricevute di invio da parte del Comitato Regionale Calabria e ricezione.

**Rilevato** che in relazione alla denunciata apocriefa della firma apposta sulla liberatoria riferibile all'allenatore Guzzetti è stata esercitata l'azione disciplinare nell'ambito del procedimento iscritto al n. 450 pfi 24-25 con atto di deferimento notificato in data 31.3.2025.

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Carmine Napoli, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini;

**Visto** l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

delle note di richiesta di trasmissione della liberatoria e di sollecito.

#### DEFERIVA

dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. il sig. **Arben Dybeli**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio;

2. la sig.ra **Hanna Carolina Ponce Holguin**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio;

3. la **società Castrovillari Calcio**;

per rispondere:

– il sig. **Arben Dybeli**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio,

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94<sup>ter</sup>, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 17.10.2024;

– la sig.ra **Hanna Carolina Ponce Holguin**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio,

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94<sup>ter</sup>, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto all'allenatore sig. Emilio Cavaliere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale

L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.52 del 10.12.2024, comunicato alla società Castrovillari

Calcio a mezzo pec del 13.12.2024;

– la società **Castrovillari Calcio** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Arben Dybeli e dalla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 5.5.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi.

Con comunicazione a mezzo Pec del 2.5.2025, l'avv. Daniela D'Emilio, difensore di Hanna Carolina Ponce Holguin, comunicava la propria adesione all'astensione delle udienze e da tutte le attività giudiziarie proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025.

La Società comunicava di aver nominato suoi difensori gli avv.ti Giampaolo Marra e Giuseppe Brindisi. Con pec del 2.5.2025.

Con diversa comunicazione a mezzo Pec del 2.5.2025, l'avv. Giampaolo Marra, anch'egli difensore di Hanna Carolina Ponce Holguin e della Società Castrovillari, comunicava la propria adesione all'astensione delle udienze e da tutte le attività giudiziarie proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025. Chiedeva, comunque un rinvio avendo ricevuto nella data del 2.5.2025 la nomina da parte della Società Castrovillari.

Il Sostituto Procuratore Federale si opponeva al richiesto rinvio.

Il Tribunale Federale rigettava la richiesta di rinvio per i motivi che saranno in seguito dettati.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale, opponendosi a qualsiasi rinvio del procedimento, ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per il sig. Arben Dybeli, mesi 6 (sei) di inibizione

per la sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, mesi 6 (sei) di inibizione ;

per la Società Castrovillari Calcio Ammenda di € 700,00 e penalizzazione di 2 (due) punti in classifica di cui 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025 e 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2025 – 2026.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

-a) Preliminarmente devono essere vagliate le comunicazioni di astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie comunicata dai difensori Hanna Carolina Ponce Holguin e della Società Castrovillari.

Come specificato nella delibera UCPI del 12.4.2025, l'astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie riguarda il solo ambito penale e non le altre attività afferenti agli altri settori della giurisdizione, ossia il campo della giustizia civile, amministrativa, tributaria, contabile e tanto meno sportiva, il cui ordinamento gode di specifica autonomia rispetto all'ordinamento Statale stante la sua natura pattizia.

Ritiene, quindi, il Tribunale che l'astensione delle udienze proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025 non costituisca motivo per rinviare o sospendere il presente procedimento.

-b) Ancora, preliminarmente e da respingere la richiesta di rinvio proposta dal difensore di recente nomina della Società Castrovillari.

E ciò perché nell'ambito dell'ordinamento sportivo, non essendo prevista (salvo che per i procedimenti avanti la Corte Federale d'Appello) l'obbligatorietà della difesa tecnica a mezzo avvocato, non è contemplato il termine a difesa, che nel caso di specie non verrebbe nemmeno in considerazione sulla scorta delle norme statali (art. 108 c.p.c.) stante la presenza di altro difensore precedentemente nominato e nel pieno delle sue funzioni.

Deve ancora dirsi che ai sensi dell'art. 50, comma 2, C.G.S. impone che il Giudice possa fare luogo al rinvio della pronuncia e dell'udienza solo quando la controversia non sia matura per la decisione.

-c) Quanto ai capi d'incolpazione, ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritto.

Invero, dagli atti del procedimento, e segnatamente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 17.10.2024 (lodo prot. n. 2324. -n. 79 Vertenza) ed in data 13.12.2024 (lodo prot. n. 2425.52), nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce sopra citate, nonché infine dalle ricevute di invio da parte del Comitato Regionale Calabria e ricezione, risulta che:

- il sig. Arben Dybeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, in violazione dell'art. 31, comma 11, C.G.S., ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell'allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti la somma di € 2.325,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 17.10.2024;

- la sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, in violazione dell'art. 31, comma 11, C.G.S., ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell'allenatore sig. Emilio Cavaliere la somma di € 1.900,00, oltre spese di lite, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.52 del 10.12.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 13.12.2024.

La descritta situazione comporta la responsabilità

➤ - del sig. **Arben Dybeli**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 17.10.2024;

➤ - della sig.ra **Hanna Carolina Ponce Holguin**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto all'allenatore sig. Emilio Cavaliere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.52 del 10.12.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 13.12.2024;

➤ - **della società Castrovillari Calcio** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Arben Dybeli e dalla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin così come descritti nel capo di incolpazione.

Le sanzioni richieste dalla Procura Federale si reputa congrue e proporzionate all'entità e alla gravità dell'illecito accertato, stante il tenore di cui all'art. 8 C.G.S.

Le sanzioni richieste dalla Procura Federale si reputano congrue e proporzionate all'entità e alla gravità dell'illecito accertato, stante il tenore di cui all'art. 31 C.G.S.

Del pari condivisibile è la richiesta della Procura che i punti di penalizzazione in classifica siano scontati in parte nella corrente stagione sportiva e in parte in quella successiva, stante il principio sancito dall'art. 8 C.G.S.

secondo cui se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

irroga:

- al sig. Arben Dybeli, mesi 6 (sei) di inibizione
  - alla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, mesi 6 (sei) di inibizione ;
  - alla Società Castrovillari Calcio ammenda di € 700,00 e la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica di cui 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025 e 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2025 – 2026.
- Dichiara la chiusura del procedimento.

### PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 20 A CARICO DI IOZZOLINO GABRIELE FRANCESCO E ASD CASTROVILLARI CALCIO

Deferimento Procura Federale Prot. 25315/920pfi24-25/PM/ag del 17 aprile 2025

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

**Letti** gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 920 pfi 24-25, avente ad oggetto: *"Mancato adempimento da parte della ASD Castrovillari Calcio all'obbligo di corrispondere ai sigg.ri Emilio Riccio, Liparoti Davide, Cosimo Cosenza, Fabio Scognamiglio, Matteo D'Amore, Atteo Antonio e Sorin Virgil Oproiescu le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce"*;

**Esaminati** i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

**Vista** la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 2.4.2025;

**Viste** la memoria difensiva depositata in data 14.4.2025 dalla società Castrovillari Calcio e le dichiarazioni rese dal sig. Gabriele Francesco Iozzolino, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, in sede di audizione da parte della Procura Federale del 16.4.2025 dallo stesso richiesta all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

**Rilevato** che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- 1) - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2425.74 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025;
- 2) - copia della ricevuta di avvenuta consegna del 29.1.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 2425.74 del 28.1.2025;
- 3) - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2425.89 del 14.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 15.1.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 15.1.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 2425.89 del 14.1.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 99-2024/25 del 20.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 3.2.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 99-2024/25 del 20.1.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 27.1.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 27.1.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 118-2024/25 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 29.1.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 118-2024/25 del 28.1.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 122-2024/25 del 30.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 31.1.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 31.1.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 122-2024/25 del 30.1.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 3.2.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025;
- copia del provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. di correzione di errore materiale del lodo n. 130/2024-25 reso il 4.2.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 4.2.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 4.2.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il provvedimento di correzione di errore materiale del lodo

prot. n. 130/2024-25, reso il 4.2.2025;

Segnalazione del Comitato Regionale Calabria pervenuta il 18.3.2025, con i seguenti allegati:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425.74 del 28.1.2025;
- richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 4.2.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425.89 del 14.1.2025;
- richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 21.1.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 99-2024/25 del 20.1.2025;
- richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 4.2.2025;
- copia della "messa in mora e diffida di pagamento" del calciatore sig. Cosimo Cosenza nei confronti della società Castrovillari Calcio in data 1.8.2024, con allegato contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025;
- richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 27.1.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 118/2024-25 del 28.1.2025;
- richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 30.1.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 122-2024/25 del 30.1.2025;
- richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 4.2.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025;
- copia del provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. del 4.2.2025 di correzione di errore materiale relativo al lodo prot. n. 130/2024-25;
- richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Castrovillari Calcio il 4.2.2025;
- copia della "messa in mora e diffida di pagamento" del calciatore sig. Sorin Virgil Oproiescu nei confronti della società Castrovillari Calcio del 12.9.2024, con allegato contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- foglio censimento della società Castrovillari Calcio per la stagione sportiva 2024 - 2025, completo di allegati e variazioni;

**Ritenuto** che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il sig. Gabriele Francesco Iazzolino, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica dei rispettivi provvedimenti al pagamento in favore dell'allenatore sig. Emilio Riccio della somma di € 6.690,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.74 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025, nonché al pagamento in favore dell'allenatore sig. Davide Liparoti della somma di € 7.850,00 oltre interessi allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.89 del 14.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 15.1.2025, nonché ancora al pagamento in favore del calciatore sig. Cosimo Cosenza della somma di € 12.000,00, oltre interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 99-2024/25 del 20.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, nonché ancora al pagamento in favore del calciatore sig. Fabio Scognamiglio della somma di € 3.500,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 27.1.2025, nonché ancora al pagamento in favore del calciatore sig. Matteo D'Amore della somma di € 2.550,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 118-2024/25 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025, nonché ancora al pagamento in favore del calciatore sig. Antonio Atteo della somma di € 7.300,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 122-2024/25 del 30.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 31.1.2025, nonché infine al pagamento in favore del calciatore sig. Sorin Virgil Oproiescu della somma di € 7.330,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, corretto con provvedimento del medesimo Collegio del 4.2.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 4.2.2025.

Tali fatti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 15.1.2025 (lodo prot. n. 2425.89) ed in data 29.1.2025 (lodo prot. n. 2425.74), nonché ancora dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 27.1.2025 (lodo prot. n. 103/2024-25), in data 29.1.2025 (lodo prot. n. 118-2024/25), in data 31.1.2025 (lodo prot. n. 122-2024/25), in data 3.2.2025 (lodo prot. n. 99-2024/25) ed in data 3-4.2.2025 (lodo prot. n. 130/2024-25), nonché infine dalle ricevute di invio da parte

dell'Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce appena citate.

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Carmine Napoli, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini;

**Visto** l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

#### DEFERIVA

dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. il sig. **Gabriele Francesco Iazzolino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio;

2. la **società Castrovillari Calcio**;

per rispondere:

- il sig. **Gabriele Francesco Iazzolino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio;

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, all'allenatore sig. Emilio Riccio la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.74 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025, all'allenatore sig. Davide Liparoti la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.89 del 14.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 15.1.2025, al calciatore sig. Cosimo Cosenza la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 99-2024/25 del 20.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, al calciatore sig. Fabio Scognamiglio la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 27.1.2025, al calciatore sig. Matteo D'Amore la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 118-2024/25 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025, al calciatore sig. Antonio Atteo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 122-2024/25 del 30.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 31.1.2025, ed al calciatore sig. Sorin Virgil Oproiescu la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, corretto con provvedimento del medesimo Collegio del 4.2.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec in pari data;

- la società **Castrovillari Calcio** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gabriele Francesco Iazzolino così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 5.5.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi.

Nessuno compariva per gli incolpati.

Tuttavia:

- con nota a mezzo pec del 30.4.2025, con cui l'avv. Federico Montalto ha comunicato di aver rinunciato al mandato difensivo conferito dalla Società Castrovillari;

- con nota del 2.5.2025, con cui la Società Castrovillari nominava suoi difensori gli avv.ti Giampaolo Marra e Giuseppe Brindisi;

- con comunicazione a mezzo Pec del 2.5.2025, l'avv. Giampaolo Marra, difensore della Società Castrovillari, rendeva nota la propria adesione all'astensione delle udienze e da tutte le attività giudiziarie proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025 e chiedeva, comunque, la concessione di termini a difesa avendo ricevuto la nomina da parte della Società Castrovillari solo in data nella data del 2.5.2025;

- analoga nota faceva pervenire in data 5.5.2025 dall'avv. Giuseppe Brindisi nella sua qualità di difensore di Iazzolino Gabriele.

Il Sostituto Procuratore Federale si opponeva al richiesto rinvio.

Il Tribunale Federale rigettava la richiesta di rinvio per i motivi che saranno in seguito dettagliati.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

1. per il sig. Gabriele Francesco Iazzolino, inibizione di mesi 12 (dodici);

2. per la Società Castrovillari Calcio Ammenda di € 1.200,00 e penalizzazione di 7 (sette) punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025 - 2026;

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

-a) Preliminarmente devono essere vagliate le comunicazioni di astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie comunicata dai difensori Iazzolino Gabriele Francesco e della Società Castrovillari.

Come specificato nella delibera UCPI del 12.4.2025, l'astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie riguarda il solo ambito penale e non le altre attività afferenti agli altri settori della giurisdizione, ossia il campo della giustizia civile, amministrativa, tributaria, contabile e tanto meno sportiva, il cui ordinamento gode di specifica autonomia rispetto all'ordinamento Statale, stante la sua natura pattizia.

Ritiene, quindi, il Tribunale che l'astensione delle udienze proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025 non costituisca motivo per rinviare o sospendere il presente

procedimento.

-b) Ancora, preliminarmente e da respingere la richiesta di rinvio proposta dal difensore di recente nomina. E ciò perché nell'ambito dell'ordinamento sportivo, non essendo prevista (salvo che per i procedimenti avanti la Corte Federale d'Appello) l'obbligatorietà della difesa tecnica a mezzo avvocato, non è contemplato il termine a difesa.

Deve ancora dirsi che ai sensi dell'art. 50, comma 2, C.G.S. impone che il Giudice possa fare luogo al rinvio della pronuncia e dell'udienza solo quando la controversia non sia matura per la decisione.

-c) Quanto al capo d'incolpazione, ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Invero, dagli atti del procedimento, e segnatamente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 15.1.2025 (lodo prot. n. 2425.89) ed in data 29.1.2025 (lodo prot. n. 2425.74), nonché ancora dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 27.1.2025 (lodo prot. n. 103/2024-25), in data 29.1.2025 (lodo prot. n. 118-2024/25), in data 31.1.2025 (lodo prot. n. 122-2024/25), in data 3.2.2025 (lodo prot. n. 99-2024/25) ed in data 3-4.2.2025 (lodo prot. n. 130/2024-25), nonché infine dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce sopra citate, risulta che il sig. Gabriele Francesco Iazzolino all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, in violazione dell'art. 31, comma 11, C.G.S., ha omissis di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica dei rispettivi provvedimenti al pagamento:

- in favore dell'allenatore sig. Emilio Riccio della somma di € 6.690,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.74 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025;

- in favore dell'allenatore sig. Davide Liparoti della somma di € 7.850,00 oltre interessi allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.89 del 14.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 15.1.2025,

- in favore del calciatore sig. Cosimo Cosenza della somma di € 12.000,00, oltre interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 99-2024/25 del 20.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025,

- in favore del calciatore sig. Fabio Scognamiglio della somma di € 3.500,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 27.1.2025,

- in favore del calciatore sig. Matteo D'Amore della somma di € 2.550,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 118-2024/25 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025,

- in favore del calciatore sig. Antonio Atteo della somma di € 7.300,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 122-2024/25 del 30.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 31.1.2025,

- in favore del calciatore sig. Sorin Virgil Oproiescu della somma di € 7.330,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, corretto con provvedimento del medesimo Collegio del 4.2.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 4.2.2025.

La descritta situazione comporta la responsabilità

➤ - del sig. **Gabriele Francesco Iazzolino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio per la della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, all'allenatore sig. Emilio Riccio la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.74 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025, all'allenatore sig. Davide Liparoti la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.89 del 14.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 15.1.2025, al calciatore sig. Cosimo Cosenza la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 99-2024/25 del 20.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, al calciatore sig. Fabio Scognamiglio la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 103/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 27.1.2025, al calciatore sig. Matteo D'Amore la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 118-2024/25 del 28.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 29.1.2025, al calciatore sig. Antonio Atteo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 122-2024/25 del 30.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 31.1.2025, ed al calciatore sig. Sorin Virgil Oproiescu la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 130/2024-25 del 23.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.2.2025, corretto con provvedimento del medesimo Collegio del 4.2.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec in pari data;

➤ - della società **Castrovillari Calcio** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gabriele Francesco Iazzolino così come descritti nel capo di incolpazione.

Le sanzioni richieste dalla Procura Federale si reputano congrue e proporzionate all'entità e alla gravità

dell'illecito accertato, stante il tenore di cui all'art. 31 C.G.S.

Del pari condivisibile è la richiesta della Procura che i punti di penalizzazione in classifica siano scontati nella stagione sportiva successiva a quella corrente, stante il principio sancito dall'art. 8 C.G.S. Secondo cui se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale:

irroga:

- al sig. Gabriele Francesco Iazzolino la sanzione dell'inibizione per mesi 12 (dodici);
- alla Società Castrovillari Calcio ammenda di € 1.200,00 e penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025 – 2026.

Dichiara la chiusura del procedimento.

### **3.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 6 Maggio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

**RECLAMO N. 79 della A.S.D. LONGOBARDI CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n. 35 del 30 aprile 2025 (squalifica per sei gare effettive al calciatore GARRITANO MARCELLO per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara a fine gara).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che, con riferimento alla gara del campionato di seconda categoria, girone B, semifinale di play out, disputata il 27/04/2025 tra la società Longobardi Calcio e la società Belvedere Calcio, la reclamante ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo in oggetto, pubblicato con CU n.35 del 30/04/2025;
- che il reclamo è soggetto ai c.d. termini abbreviati stabiliti dalla FIGC e pubblicati con CU n.104 del 16/1/2025 del CR Calabria che fissa, per i procedimenti davanti alla Corte di Appello Territoriale, alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare del Giudice Sportivo il termine per presentare la dichiarazione di preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, con eventuale richiesta di copia dei documenti e invio alla controparte;
- che nella specie la reclamante ha inoltrato preannuncio di reclamo alla Corte di Appello e alla controparte, con allegata copia del contributo, con PEC in data 1/5/2025 alle ore 18:12, anziché il 30/04/2025, giorno di pubblicazione del CU n.35 contenente il provvedimento impugnato;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi